

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1397

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno dell'immigrazione clandestina

Presentata il 20 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'immigrazione clandestina è un fenomeno ormai assai consistente, tale da preoccupare per gli aspetti sia di carattere sociale che relativi alla sicurezza dei cittadini. Accanto ad esso c'è il problema di coloro che riescono ad aggirare le leggi vigenti soggiornando regolarmente pur non svolgendo lavori regolari o addirittura dedicandosi ad attività illecite.

Esiste certamente una pressante richiesta di manodopera che viene sia dalle imprese (lavori che normalmente vengono rifiutati dagli italiani), che dalle famiglie (collaborazione domestica e assistenza agli anziani).

Regolamentare in modo serio e senza timori l'immigrazione può rispondere, pertanto, alle esigenze sia della nostra economia che della nostra società.

Oggi è molto difficile, per chi agisce nel rispetto dei principi della legalità e dell'onestà, riuscire a far entrare nel territorio italiano un cittadino straniero non comunitario per motivi di lavoro, ed è altrettanto difficile fare avere un visto per motivi turistici ad un cittadino straniero di cui si conosca la buona fede. Questo perché le leggi vigenti e le relative normative di attuazione consentono, purtroppo, la possibilità di eludere le norme stesse a tanti delinquenti, anche italiani, che danno ospitalità ad immigrati disonesti.

Tanti sono, invece, gli stranieri onesti che vorremmo avere in Italia.

Per intenderci, vi sono stati tanti stranieri che regolarmente risiedono e regolarmente delinquono, senza quindi la possibilità di applicare espulsioni in via am-

ministrativa. Vi sono tanti casi di denunce per falsi matrimoni o matrimoni di comodo tra cittadine straniere e anziani o portatori di *handicap* italiani al solo scopo di ottenere la cittadinanza italiana e di prostituirsi in libertà.

Vi sono poi le organizzazioni che si occupano sia dell'ingresso clandestino che della successiva collocazione degli immigrati nel mercato del lavoro nero o nei settori del crimine organizzato.

A molti di questi immigrati è tolta ogni dignità di uomini; essi vivono in luoghi, denominati « dormitori », spesso privi anche delle più elementari norme igieniche, di solito ubicati in centri storici fatiscenti od in zone industriali abbandonate. Molti sono i bambini coinvolti nei traffici. A tale riguardo sarebbe nostro preciso dovere applicare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Esiste ancora un problema enorme legato alla prostituzione in strada. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine il fenomeno persiste ed è difficile da debellare, segno evidente di una normativa insufficiente e lacunosa (ci riferiamo sia al cosiddetto « testo unico sull'immigrazione » di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e normative di attuazione, che alla « legge Merlin », legge n. 75 del 1958).

Altro tipo di prostituzione, non meno diffuso, è quello che si svolge in locali tipo « *american bar* », non dotati della licenza per intrattenimenti e arte varia ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nei quali cittadine straniere intrattengono i clienti in improvvisati « *séparé* ».

In locali regolari, invece, svolgono attività di « *entraineuse* » cittadine provenienti da Paesi dell'est, con regolare permesso di soggiorno rilasciato per svolgere l'attività di ballerine.

Non va poi trascurato il problema della mano d'opera straniera a basso costo. A tale riguardo, ricordiamo che la legge 6

dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro, si era prefissata il compito di regolare e di identificare l'appalto illecito di mano d'opera anche in riferimento a lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. Tale legge è stata per gran parte disattesa.

Quanto esposto, oltre che violazioni al codice penale, causa oltretutto una vistosa evasione fiscale, molto difficile da combattere, in quanto i soggetti che la pongono in atto soggiornano in modo illegittimo in Italia e senza una fissa dimora e sono, quindi, praticamente irreperibili e dediti a traffici illeciti e, di conseguenza, non tassabili. Un esempio per tutti è il commercio ambulante abusivo (vendita senza licenza — legge 28 marzo 1991, n. 112). Questa infrazione impone il sequestro della merce ed una sanzione di lire un milione, praticamente impossibile da pagare per qualsiasi cittadino extracomunitario, anche in rapporto al valore della merce sequestrata. Inoltre non bisogna trascurare che questa merce viene in un secondo tempo confiscata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigiano ed inviata al macero con tutte le spese che ne conseguono e senza possibilità di recupero alcuno.

Quanto all'evasione fiscale, non bisogna trascurare che lo sfruttamento dei cittadini extracomunitari, in riferimento al lavoro effettuato « in nero », cioè senza il pagamento dei contributi previdenziali, è favorito, senza ombra di dubbio, da cittadini italiani che, in pieno accordo con le aziende che ne fanno richiesta, assoldano gli immigrati clandestini pagandoli con salari minori e vessandoli, in considerazione del fatto che sono privi del regolare permesso di soggiorno. Tale situazione comporta una totale evasione contributiva.

Sottopagati e quasi sempre senza contributi sono anche coloro che prestano assistenza agli anziani o lavorano come collaboratori domestici.

Anche tra i lavoratori regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro si registra oltre il 60 per cento di evasioni contributive nei confronti

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i motivi elencati, anche allo scopo di estendere accertamenti su eventuali coinvolgimenti di organizzazioni criminali radicate nel nostro Paese (non si può non pensare a massicce responsabilità di nostri connazionali), è necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi approfonditamente sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, sugli interessi economici, sullo sfruttamento e sugli altri aspetti relativi al fenomeno, al fine di consentire la redazione di uno o più progetti di legge in materia, recanti norme per regolare gli ingressi mediante precisi criteri, determinare le ipotesi di espulsione, stabilire criteri certi per un regolare inse-

rimento nel mondo del lavoro con sanzioni certe ed esemplari per i datori di lavoro che non versano i contributi dovuti agli stranieri, fissare le pene detentive e consentire alla magistratura ed alle Forze dell'ordine di operare in modo adeguato in relazione alla prevenzione ed alla repressione dei reati che derivano dai fenomeni individuati.

La volontà deve essere quindi quella di regolare il fenomeno nell'interesse dei cittadini italiani, di tutti gli immigrati onesti che già risiedono nel nostro Paese e di quelli che risiedono ancora nei Paesi di origine e che avrebbero intenzione di immigrare in Italia ma trovano enormi difficoltà ad entrare, pur essendo animati da propositi onesti e dalla volontà di costruirsi un futuro onesto e dignitoso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, di seguito denominata « Commissione ».

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari esistenti.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione, con riferimento ai diversi campi di indagine attinenti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ha il compito di:

a) svolgere indagini atte a comprendere il fenomeno dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari nel territorio italiano;

b) individuare le differenze tra casi singoli e fenomeni d'immigrazione di massa;

c) svolgere indagini per scoprire l'esistenza di eventuali circuiti e di un eventuale ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle

associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

d) individuare le connessioni tra le attività illecite, riferite al reato di prostituzione, ed altre attività economiche;

e) accertare e valutare l'intensità del fenomeno, evidenziando il rapporto che esiste nelle diverse aree geografiche;

f) studiare le soluzioni migliori per garantire la regolarità retributiva e contributiva agli stranieri;

g) proporre le soluzioni amministrative ritenute necessarie al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

h) elaborare proposte di modifica della disciplina vigente in materia di immigrazione, diritto di asilo e cittadinanza italiana.

2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni tre mesi, nonché al termine dei propri lavori.

ART. 4.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato e d'ufficio si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a proce-

dimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 6.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 8.

(Durata della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori al termine della XIV legislatura.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008930